



PROVINCIA
DI VENEZIA

LA NUTRIA.

Indicazioni e modalità operative per la sua gestione.



*Manuale per le amministrazioni comunali,
le associazioni, i cittadini.*

Luglio 2015



PROVINCIA DI VENEZIA

Venezia, luglio 2015

La Provincia di Venezia, anche in questi mesi di gestione commissariale, all'alba della costituzione della Città Metropolitana, ha inteso confermare la propria natura di Ente di servizio nei confronti delle Amministrazioni Comunali e dei cittadini della comunità provinciale.

Oggi giorno è fondamentale che una Pubblica Amministrazione sappia dimostrare di corrispondere alle necessità ed esigenze della popolazione, sia per quanto riguarda gli scenari di larga scala che investono grandi processi di mutamento, sia per quanto riguarda la quotidianità, la vita comune di ogni giornata.

Essere costantemente esposti al giudizio dei cittadini, delle associazioni di categoria, dei corpi intermedi, non deve essere motivo di spavento per un'Amministrazione Pubblica, bensì causa continua di pungolo e sprone a fare sempre più e meglio, a migliorare il servizio reso all'utenza e adeguare di conseguenza la propria organizzazione.

E' all'interno di questa cornice di riferimento che si inserisce il lavoro fatto dalla Polizia Provinciale su impulso del Commissario, che si trova qui condensato.

Di fronte ad un problema che solo ad uno sguardo superficiale può sembrare secondario – la gestione della proliferazione di quella particolare specie di fauna selvatica che è la nutria – e che desta invece molta preoccupazione tra molti cittadini, come pure all'interno degli ambiti istituzionali e professionali dell'agricoltura e della bonifica, la Provincia di Venezia ha scelto di guardare il perimetro specifico delle competenze come oggi definite, e di elaborare piuttosto alcune soluzioni pratiche.

Questo Vademecum è stato quindi concepito sostanzialmente come un sussidio pratico, per famiglie e Istituzioni Comunali, utile a fornire un inquadramento di massima sulla Nutria e sulle sue abitudini, sulle modalità che ogni cittadino può adottare per la sua gestione, sull'attività di supporto e service che l'Amministrazione Provinciale ha offerto ai 44 Comuni del proprio territorio, che trova nella Convenzione la sua esplicitazione concreta.

Confido che quanti avranno l'opportunità di leggere il Vademecum troveranno conferma dello sforzo compiuto dalla Provincia di Venezia in questi anni e in queste settimane in particolare di essere all'altezza delle aspettative della sua Comunità.

Il Commissario straordinario

Provincia di Venezia

Dott. Cesare CASTELLI

LA NUTRIA

PROBLEMATICHE E STRATEGIE

La diffusione della nutria in alcune parti del territorio provinciale ha assunto livelli ormai insostenibili con pesanti ripercussioni sulle culture agricole e manufatti idraulici, nonché sulle strutture balneari turistiche quali campeggi, alberghi, piscine, arenili, parchi e giardini pubblici, campi da golf e pinete del litorale.



LA NUTRIA è un grosso roditore acquatico appartenente alla famiglia dei Miocastoridi con coda cilindrica, piedi palmati e organi del senso posizionati sul capo in modo tale che, nuotando, siano collocati fuori dal pelo dell'acqua.

La specie è originaria del Sud America da dove è stata importata un po' ovunque per la produzione di pellicce. Dagli allevamenti è poi sfuggita o rilasciata colonizzando molti ambienti umidi; attualmente occupa allo stato selvatico molti paesi dell'Europa.

In Italia la specie è presente in molte regioni concentrandosi in particolare nei bacini dei grandi fiumi dove i nuclei, dapprima isolati e sporadici, si sono molto sviluppati dando luogo a popolazioni continue.

In Veneto la nutria ha colonizzato tutta la pianura diffondendosi nelle province.

In provincia di Venezia, nel territorio lagunare-vallivo, vi è una densità molto più elevata rispetto all'entroterra, anche se qui numericamente in espansione.

HABITAT Eccellente nuotatrice, predilige gli ambienti di acqua stagnante o a corso lento con abbondante vegetazione ripariale tipica delle aree di bonifica di bassa pianura e delle vaste paludi poste agli estuari dei fiumi.

In questi anni la nutria ha comunque dimostrato una certa adattabilità, colonizzando ambienti di acqua fredda e corrente, quali le rogge dell'alta pianura veneta.

ALIMENTAZIONE La nutria è una specie erbivora con spettro alimentare piuttosto ampio. La quantità di cibo ingerito quotidianamente da ciascun individuo è pari a circa il 25 per cento del proprio peso corporeo. Tra le specie vegetali più gradite si citano: la cannuccia palustre, il nannufero, il giunco, i carici e un'ampia gamma di specie coltivate.

Oltre alle specie citate si nutre anche di foglie, fusti e radici di molte piante erbacee ed arbustive, che vegetano sulle rive dei corsi d'acqua. Il roditore, perciò, dimostra una grande adattabilità, riuscendo a sfruttare come alimento, sia le specie tipicamente acquatiche che molte graminacee leguminose che crescono sulla terraferma.

COMPORTAMENTO La nutria ha attività prevalentemente notturna e crepuscolare. Le ore diurne sono trascorse nel folto della vegetazione o all'interno delle tane scavate nel terreno. Tuttavia d'inverno tende a uscire allo scoperto durante il giorno alla ricerca di cibo. Il comportamento sessuale è poliginico, con il maschio che si accoppia con più femmine; queste ultime vivono in gruppi di individui fra loro imparentati. Generalmente occupano piccole aree in ambienti umidi scavando tane in terrapieni naturali o artificiali (argini).

I maschi, al contrario, hanno un comportamento più erratico, volto all'accoppiamento con il maggior numero possibile di femmine. Proprio per tale motivo i maschi possono più facilmente incappare nelle trappole.

Essa si riproduce durante tutto l'arco dell'anno; la durata della gestazione è piuttosto lunga (in media 134 giorni) e la femmina è nuovamente pronta alla fecondazione poco dopo il parto. Questi aspetti evidenziano come il potenziale riproduttivo della nutria sia notevole avendo picchi più alti laddove l'incontro tra maschio e femmina risulta facilitato dall'alto numero di individui presenti. I piccoli partoriti variano in media da 8 a 9 con un tasso potenziale di piccoli per anno pari a 15. I giovani raggiungono la maturità sessuale tra i 2 e 9 mesi secondo le condizioni trofiche momentanee: la maturità sessuale sembra infatti legata al peso e in particolare al raggiungimento della massa corporea pari a 2 kg.

L'allattamento dura 8 settimane circa ma i piccoli sono già in grado di sopravvivere autoalimentandosi con soli vegetali già al quinto giorno di vita; la femmina è in grado di riassorbire i feti o di provocarne l'aborto qualora le condizioni ambientali si rivelino poco adatte alla vita dei piccoli fino alla quattordicesima settimana di gestazione.

FATTORI NATURALI DI CONTENIMENTO La specie non ha nel nostro Paese un predatore naturale in grado di contenerne lo sviluppo. Sporadiche predazioni sono state rilevate da parte di volpi, con preferenza per i giovani e gli individui debilitati, o da parte del pesce siluro. Nella realtà italiana il fattore limitante è costituito dagli inverni rigidi, in cui la temperatura rimane sotto zero per parecchi giorni di seguito, e quindi alla relativa mancanza di un habitat idoneo durante tale periodo.

Studi compiuti in Inghilterra hanno dimostrato come la nutria sia la causa principale del calo dei canneti in quel Paese; la specie, infatti, si nutre oltre che dei germogli anche delle radici di cannuccia palustre determinandone la scomparsa locale. Per quanto riguarda l'Italia studi specifici hanno verificato che la specie è la responsabile del forte calo di ninfee. Essa esercita anche un forte effetto negativo sulle comunità di uccelli delle zone umide sia indirettamente, per alterazione dell'habitat, sia direttamente, per l'azione di predazione delle uova.

IMPATTO SULLE CULTURE AGRICOLE La nutria provoca gravi danni alle colture agricole: fra le specie maggiormente interessate vi sono il radicchio, la barbabietola, il mais, il riso. Particolare oggetto di attenzione trofica sono gli

appezzamenti di radicchio in quanto la sua coltivazione viene a coincidere con la stagione autunnale/invernale, cioè quando le risorse alimentari naturali risultano più scarse. Una menzione a parte meritano le coltivazioni di riso dove la nutria può danneggiare sia il raccolto che le arginature realizzate per la formazione delle vasche deputate alla raccolta delle acque. Lo stesso accade per gli argini di contenimento in zone vallive dove sono ubicati gli allevamenti di pesce.

Per quanto riguarda la rete idrica, essa è in grado di scavare gallerie molto profonde in argini di fiumi e canali. A tal proposito, un'analisi della struttura delle gallerie da loro scavate ha evidenziato come esse possano approfondirsi nell'arginatura fino a 5/6 metri, con uno sviluppo della ramificazione per 15 metri circa, determinando un ampio spettro di indebolimento degli argini.



Proprio per evitare (o almeno contenere al minimo) tali impatti sulle culture agricole e sugli argini di fiumi e canali, la Provincia, dopo alcuni anni di sperimentazione e di prima successiva fase di interventi specifici, aveva messo in atto un piano di controllo organico con ampia diffusione territoriale.

L'obiettivo era quello di intervenire con metodo ecologicamente ed economicamente sostenibile per un'efficace contenimento del loro numero.

Infatti, in considerazione della diffusione progressiva della specie nonché dell'incremento dei danni provocati alle colture agricole e ai manufatti idraulici, si voleva mirare ad un controllo che prevedesse interventi sistematici e continuativi mirati,

coinvolgendo soggetti a diverso titolo per collaborare insieme alla soluzione del problema.



BREVE INQUADRAMENTO NORMATIVO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI ABBATTIMENTO PIANIFICATE DELLA NUTRIA (*MYOCASTOR COYPU*).

Fino all'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n. 116 (conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 91) la nutria era soggetta al regime di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alle specifiche normative regionali di settore. In particolare per il Veneto si fa riferimento alla Legge Regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Di conseguenza, la nutria era annoverata a tutti gli effetti tra le specie di fauna selvatica sottoposte a tutela. Ai sensi dell'art. 19 della citata L. 157/92 (*Controllo della fauna selvatica*) le Regioni provvedevano al controllo della fauna selvatica, in particolare nelle zone vietate alla caccia, secondo un criterio selettivo, prioritariamente con metodi ecologici, oppure con l'adozione di specifici piani di abbattimento. Tali piani dovevano essere "attuati operativamente dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Tali figure professionali potevano altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio".

Questa previsione veniva sostanzialmente confermata dalla Regione Veneto con la precitata L.R. 50/93 che rafforzava, all'art. 17, la competenza delle Amministrazioni Provinciali, costituendo in capo a queste ultime la delega alle attività di controllo della fauna selvatica o inselvatichita anche nella zone vietate alla caccia. Per quanto riguarda, nello specifico, l'attuazione dei piani di abbattimento, si prevedeva che la Provincia potesse autorizzare piani di abbattimento i quali avrebbero potuto essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa.

Tale regime normativo è stato profondamente rinnovato con l'approvazione della L. 116/2014. In effetti, all'art. 11, comma 12 bis, si prevede l'esclusione della nutria "dall'elenco delle specie di fauna selvatica protette ai sensi della legge n.11 febbraio 1992, n.157", nei fatti prevedendone un nuovo inquadramento tra le specie nocive, quali topi e ratti. Siffatta diversa riclassificazione comporta anche un passaggio di competenze relativamente agli Enti interessati, dalle Regioni e dalle Provincie alle Amministrazioni Comunali.

Tale cambio di competenze è stato confermato dalla circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 22732 del 31 ottobre 2014. In essa si afferma che la modifica legislativa ha prodotto sostanzialmente due effetti: "a. trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Provincie, ai Comuni; b. consentire nelle

problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)".

L'Amministrazione provinciale di Venezia, tramite il Corpo di Polizia Provinciale, è di conseguenza intervenuta immediatamente a valle dell'approvazione della L. 16/2014 per evitare il crearsi di una situazione paradossale in cui veniva trasferita in capo ai Comuni una competenza, senza che questi ultimi fossero provvisti delle necessarie professionalità ovvero delle attrezzature e dei dispositivi per farvi fronte.

Giova ricordare, in tal senso, che il territorio della Provincia di Venezia è contraddistinto da una spiccata urbanizzazione ma anche da forti soluzioni di continuità tra i diversi centri abitati e quindi da una peculiare compenetrazione tra territorio agricolo e territorio urbanizzato. Nel contempo, insiste una rete di canali di bonifica di competenza consortile particolarmente sviluppata (complice il fatto che buona parte della Provincia è sottoposta al regime della bonifica meccanica) che rappresenta a tutti gli effetti una risorsa essenziale da preservare nella sua integrità ai fini dello stesso equilibrio idraulico.

Proprio in ragione di tali considerazioni l'Amministrazione Provinciale di Venezia ha elaborato una bozza di convenzione-tipo, da mettere a disposizione delle Amministrazioni Comunali del territorio provinciale, in forza della quale viene previsto che il Corpo di Polizia Provinciale effettui un'attività di *service* tecnico per il contenimento e l'abbattimento delle nutrie da parte delle Amministrazioni Comunali convenzionate, ferma rimanendo in capo a queste ultime la competenza giuridica in tale campo.

La proposta di convenzione, approvata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 184/2014, giudicata positivamente dall'Avvocatura civica del Comune di Venezia, è stata inoltrata a tutti e 44 i Comuni della Provincia di Venezia, molti dei quali l'hanno già sottoscritta.

Va altresì ricordato che la Regione Veneto è intervenuta in materia con la Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015". L'art. 21 in particolare (*Contributi per interventi di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria*) prevede che "La Regione del Veneto (...) interviene per concorrere alle iniziative di contenimento ed eradicazione delle popolazioni di Nutria (*Myocastor Coypus*) presenti sul territorio regionale".

In particolare, tale legge autorizza la Giunta regionale "a concedere ai comuni del Veneto contributi per la predisposizione dei piani di controllo attraverso l'utilizzo di metodi selettivi per la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento di nutrie, nonché contributi ai comuni del Veneto che adottano conseguenti ordinanze per la attivazione dei piani di controllo di cui al presente comma, per la dotazione di strumenti di cattura selettivi e per gli interventi di soppressione e smaltimento delle carcasse". A tal fine, "i Comuni possono avvalersi, di intesa con le province e con gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012" e successive modificazioni, di cacciatori iscritti ai relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, adeguatamente formati ed in

possesso di porto d'armi e con copertura assicurativa in corso di validità e che prestano la loro opera a titolo gratuito”.

Nel momento in cui questa nota viene redatta sono in corso verifiche giuridiche ai fini di accertare la corrispondenza di quanto previsto dalla Regione Veneto con la propria L.R. n. 6/2015, e segnatamente all'art. 21, con la normativa sovraordinata di settore.

Cosa possono fare i cittadini?



I cittadini devono rivolgersi direttamente ai Comuni di appartenenza per richiedere interventi atti alla eradicazione delle nutrie, nonché alle Aziende socio-Sanitarie locali di riferimento per ogni eventuale informazione.

Come già ricordato, alcuni Comuni hanno sottoscritto la convenzione con l'Amministrazione provinciale di Venezia per la gestione della fauna nociva (Nutria). In questo caso sarà facoltà delle Amministrazioni Comunali richiedere l'intervento della Polizia Provinciale di Venezia. In ogni caso l'interlocutore unico per il cittadino rimane quindi il proprio Comune di residenza.

Tutti i cittadini possono acquistare delle gabbie da porre sulla propria proprietà, ovvero utilizzare dispositivi che non richiedano una specifica autorizzazione da parte di Autorità Pubbliche per la loro eradicazione.

**Comuni che hanno sottoscritto la convenzione con la Provincia di
Venezia per la gestione della fauna nociva (Nutria).
(elenco aggiornato al 10 luglio 2015).**

Caorle

Cavallino-Treporti

Ceggia

Concordia Sagittaria

Fiesso d'Artico

Fossalta di Portogruaro

Jesolo

Meolo

Pianiga

Portogruaro

Quarto d'Altino

San Dona' di Piave

San Michele al Tagliamento

San Stino di Livenza

Scorzé

Spinea

Teglio Veneto

ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241)
TRA
LA PROVINCIA DI VENEZIA ED IL COMUNE DI
.....
PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA FAUNA NOCIVA
(SPECIE NUTRIA - MYOCASTOR COYPUS)

Premesso che:

- i. l'art. 15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ii. l'entrata in vigore della legge n. 116/2014, "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" ed in particolare l'art. 11, comma 12 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;
- iii. con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge n. 157/1992 non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della stessa legge e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- iv. non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art. 19 della legge n. 157/1992, così come recepito dalla legge regionale n. 50/1993, all'art. 17, a norma del quale per la specie Nutria le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione avvalendosi di operatori abilitati;
- v. la specie Nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di grande taglia originario del Sud America importato in Italia a scopo di allevamento commerciale condotto in

strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente naturale;

- vi. l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- vii. la Nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza dei fitti reticoli idrografici consente l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie
- viii. lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature con rilevanti conseguenti rischi idraulici;
- ix. essendo un roditore essenzialmente erbivoro, la nutria si è resa responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;
- x. un'elevata presenza della specie può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di interesse comunità biotiche;
- xi. in data 02/10/2014 si è tenuto, presso la Regione Veneto, un incontro sull'esclusione della Nutria dalla sfera di applicazione della legge n. 157/1992, da cui è emerso come le competenze attribuite alle Regioni ed alle Province siano di fatto venute meno;
- xii. con nota n. 85658 del 15/10/2014 la Presidente della Provincia di Venezia ha trasmesso una proposta di collaborazione sul problema degli animali nocivi a tutti i sindaci dei Comuni della Provincia di Venezia;
- xiii. la Regione Veneto, con lettera n. 447084 del 24/10/2014 ha comunicato che è allo studio un provvedimento amministrativo interassessorile che possa dare continuità alle strategie di controllo sino ad oggi adottate a livello regionale oltre a fornire una cornice di riferimento alle competenze in capo alle amministrazioni comunali;
- xiv. per effetto delle citate modifiche normative, cessano le competenze precedentemente delegate alle Province (gestione faunistica della specie ed attività istruttorie per la liquidazione dei danni);

Considerato che:

la Circolare Interministeriale del 31/10/2014 a firma del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del “Ministero della Salute” e del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del “Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali”, prevede:

- a) la “non applicabilità della legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali”, escludendo le nutrie dal novero della fauna selvatica e quindi dalle specie oggetto di tutela;
- b) l’opportunità di piani di controllo delle nutrie anche in forma consortile di Comuni;

Tutto ciò premesso e considerato

tra la Provincia di Venezia, di seguito per brevità chiamata “Provincia”, rappresentata dal Dirigente del Servizio e il Comune di, di seguito per brevità chiamato “Comune”, rappresentato dal Dirigente del Servizio, si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Il Comune che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 116/2014, assume le specifiche competenze sulla gestione dell’impatto che le popolazioni di nutria comportano in relazione alle attività antropiche, richiede la disponibilità della Provincia a collaborare per una più efficace ed economica gestione del problema, che manifesta sia un rischio sanitario, ma anche per ragioni di pubblica incolumità e sicurezza urbana e di prevenzione dei danni in agricoltura.
2. Al fine di fruire della collaborazione delle strutture provinciali, il Comune si impegna a emettere una specifica ordinanza avente lo scopo di attuare il controllo numerico della specie in questione ad opera dei soggetti indicati e con le metodologie di seguito riportate:
 - a. **Abbattimento diretto con arma da fuoco**
 - i. può essere effettuato da operatori della Polizia Provinciale, per l'intero anno, su tutto il territorio comunale, ed ove necessario ed in via residuale, da personale

designato dalla Polizia Provinciale avente la qualifica di “Guardia Giurata Volontaria Ittico-Venatoria in possesso di porto d’arma da fuoco”;

b. Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione

- i. può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero anno, da parte di personale designato dal Comune ovvero da operatori della Polizia Provinciale ed ove necessario ed in via residuale, da personale designato dal Comando della Polizia Provinciale avente la qualifica di “Guardia Giurata Volontaria Ittico-Venatoria in possesso di porto d’arma da fuoco”;
- ii. la soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno;

c. Soppressione con metodo eutanastico degli individui catturati da parte del personale individuato

- i. mediante arma da fuoco o ad aria compressa da parte del personale della Polizia Provinciale ed ove necessario ed in via residuale, da personale designato dalla Polizia Provinciale avente la qualifica di “Guardia Giurata Volontaria Ittico-Venatoria in possesso di porto d’arma da fuoco”;

d. Smaltimento delle carcasse

- ii. lo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti rimane in capo al Comune di che deve operare nel rispetto del Regolamento CE 1069/2009.

Art. 2

1. La Provincia, a seguito della emissione della specifica ordinanza comunale di cui all’art. 1, si impegna a collaborare con il Comune mediante il Corpo di Polizia Provinciale, al fine di garantire una efficace soluzione alla gestione delle popolazioni di Nutria.

Art. 3

1. Ciascuno degli Enti provvederà a corrispondere il trattamento economico e previdenziale al proprio personale nelle forme già previste dal vigente CCNL e dalla contrattazione collettiva decentrata di ciascun Ente.

2. Per lo svolgimento delle attività relative al presente accordo, il Comune. corrisponderà alla Provincia annualmente la somma forfettaria di Euro 500,00 (cinquecento/00), o di Euro 100,00 (cento/00) per singola chiamata, per i costi complessivamente dalla stessa sostenuti (munizioni, manutenzione fucili, comodato gabbie-trappola, straordinari agenti).

Art. 4

1. Il presente accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori è esente da imposta di registro.
2. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16, tab. allegato "B" del DPR 26.10.1972, n. 642 (esenzione del bollo).
3. In caso di situazioni o condizioni non previste nel presente accordo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 5

1. Il presente accordo, della durata di un anno, ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione e può essere modificato, integrato e revocato in ogni momento mediante comunicazione scritta alla controparte.

Art. 6

1. Le Parti si impegnano a comporre in via amministrativa le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo.

Venezia, _____

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di

Provincia di Venezia